

BOZZE DI STAMPA

30 maggio 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108-376-B)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 12

G12.1

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b)

l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontalieri con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali.

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

G12.2

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

in tema di c.d. smart working, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

la portata applicativa delle flessibili regole in caso di smart working sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo smart working con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023; tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello smart working, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorchè in mo-

dalità smart working (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

a stabilire che per lo smart working effettuato tra il 1 febbraio 2023 e il 30 giugno 2023, restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

G12.3

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti;

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

ad attivare strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

attivare una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all'aeroporto intercontinentale della Malpensa.

G12.4

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespreso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della

globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa.

impegna il Governo:

a sostenere ogni richiesta di collaborazione per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

G12.5

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distacco di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare.

impegna il Governo:

ad attivarsi, sia negli ambiti previsti dagli Accordi, sia aggiornando quelli attualmente in vigore, affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

G12.6

MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-B);

premesso che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

in particolare l'articolo 12 reca disposizioni in materia di telelavoro, stabilendo che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre

il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto è cessato il 31 gennaio 2023;

alla fine del mese di aprile 2023, il Governo Italiano e la Confederazione svizzera hanno trovato un accordo per prolungare il lavoro da remoto in via transitoria fino al 30 giugno di quest'anno;

premessi, inoltre, che:

l'assegno unico e universale, creato per riconoscere il diritto a un contributo statale a chiunque avesse uno o più figli a prescindere dal reddito (che ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre tipologie di sostegno economico alle famiglie), non è stato esteso ai lavoratori frontalieri;

ciò ha portato gli Stati confinanti con l'Italia, tra cui la Svizzera, a bloccare il riconoscimento della propria quota di assegno familiare a circa ottantamila frontalieri che hanno figli a carico e si recano al lavoro in territorio elvetico, prevalentemente in Canton Ticino;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni fatta eccezione per il periodo di tempo compreso tra febbraio 2023 e aprile 2023 quando l'accordo era cessato prima del rinnovo provvisorio;

la notizia della cessazione del telelavoro a partire da luglio 2023 causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri

era pari a 374.304 di cui 89.742 provenienti dall'Italia. Di questi, la maggior parte risiedono nelle province di Como e Varese;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

considerato, inoltre, che:

problemi di ordine contabile, relativi al riconoscimento dell'assegno familiare ai lavoratori frontalieri con figli a carico, impediranno l'erogazione della somma che era stata percepita in passato dai lavoratori stessi fino a quando è stato introdotto in Italia l'assegno unico e universale;

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri in modo da renderlo strutturale per il periodo successivo a giugno 2023;

ad attivarsi nelle sedi opportune al fine di risolvere le problematiche sottese al riconoscimento e all'elargizione del beneficio economico dell'assegno unico ai frontalieri aventi tale diritto.
